



Città di Modica

**DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE**

N. 4 del 5 GEN 2022

**Oggetto: Provvedimenti in materia di canone per l'occupazione di suolo pubblico nell'ambito delle disposizioni per il sostegno delle attività economiche.
Atto di indirizzo.**

L'anno duemilaventidue, il giorno CINQUE del mese di GENNAIO, alle ore 17,00, nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

Risultano:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore		X
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		X
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge:

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, all'art. 9-ter "Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio", commi 2, 3, 4 e 5, modificati dall'art. 30, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.", sostituendo le parole "31 marzo 2021" con le parole "31 dicembre 2021", ha disposto:

"2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali, *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.";

Visti:

- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che all'art. 1, comma 1, dispone "1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.";

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che all'art. 1, comma 706, recita: "706. Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.";

Considerato che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre ai disagi nella popolazione, si registra un rilevante danno all'economia locale con pregiudizio anche ai trasporti e inevitabili conseguenze sui flussi turistici, con ripercussioni economiche rilevanti per le attività del territorio connesse alla vocazione ricettiva della città stessa;

trasporti e inevitabili conseguenze sui flussi turistici, con ripercussioni economiche rilevanti per le attività del territorio connesse alla vocazione ricettiva della città stessa;

Preso atto che in questa condizione di difficoltà dell'economia locale sono state adottate misure a sostegno della collettività;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 145 del 6 maggio 2021 con la quale è stato disposto l'esonero sino al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

- la propria deliberazione n. 157 del 19 maggio 2021 con la quale è stato disposto l'esonero sino al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le attività aperte al pubblico che mantengono o installano strutture amovibili (ombrelloni, tende e similari) solo ed esclusivamente per offrire un riparo dal sole e dagli eventi atmosferici alle attese dei propri clienti, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale;

Rilevato che per garantire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 è necessario ed opportuno intervenire sulle condizioni che ne assicurano l'attuazione anche all'esterno dei locali delle attività aperte al pubblico, ove spesso i clienti/utenti potrebbero essere costretti a lunghe attese per il proprio turno;

Ritenuto, per quanto suesposto, in applicazioni delle disposizioni di legge innanzi richiamate, di esentare sino al 31 marzo 2022 dal pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Ritenuto, altresì, di confermare sino al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico per le attività aperte al pubblico che mantengono o installano strutture amovibili (ombrelloni, tende e similari) solo ed esclusivamente per offrire un riparo dal sole e dagli eventi atmosferici alle attese dei propri clienti, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale contenente:

- i dati identificativi della ditta richiedente l'occupazione e i dati anagrafici del titolare/legale rappresentante;

- l'ubicazione e la quantificazione della superficie occupata;

- la descrizione delle strutture che si intendono utilizzare;

impegno ad utilizzare lo spazio solo ed esclusivamente per offrire un riparo dal sole e dagli eventi atmosferici alle attese dei propri clienti, curandone la manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'aspetto circostante, a non arrecare alcun danno alla pavimentazione ed a consentire il normale deflusso dei pedoni e dei diversamente abili;

Ritenuto di concedere alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti il suolo pubblico, l'utilizzo di spazi più ampi per la sistemazione dei dehors, senza costi aggiuntivi, previa apposita richiesta, in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella già richiesta, integrando la documentazione con i nuovi elaborati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

Ritenuto, altresì, che detta misura sarà applicata in favore degli operatori che ne facciano espressa richiesta ed a conclusione con esito favorevole della procedura di rilascio e sino al 31 marzo 2022;

Ritenuto, infine, che il termine del 31 marzo 2022 è riferito al periodo di occupazione del suolo pubblico atteso che, salvo ulteriori proroghe dell'esenzione, dal 1° aprile 2022 le aree pubbliche saranno assoggettate al pagamento di quanto dovuto a titolo di canone unico;

Ritenuto, pertanto, di provvedere di conseguenza dando atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.E.LL., non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto atto di mero indirizzo;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

Delibera

Per le motivazioni in premessa esposte:

1) di prevedere l'esonero sino al 31 marzo 2022 dal pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli operatori economici di cui all'art. 9-ter, commi 2, (imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) e 3, (titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

2) di prevedere l'esonero sino al 31 marzo 2022 dal pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico per le attività aperte al pubblico che mantengono o installano strutture amovibili (ombrelloni, tende e similari) solo ed esclusivamente per offrire un riparo dal sole e dagli eventi atmosferici alle attese dei propri clienti, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale contenente:

- i dati identificativi della ditta richiedente, l'occupazione e i dati anagrafici del titolare/legale rappresentante;

- l'ubicazione e la quantificazione della superficie occupata;

- la descrizione delle strutture che si intendono utilizzare;

- impegno ad utilizzare lo spazio solo ed esclusivamente per offrire un riparo dal sole e dagli eventi atmosferici alle attese dei propri clienti, curandone la manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'aspetto circostante, a non arrecare alcun danno alla pavimentazione ed a consentire il normale deflusso dei pedoni e dei diversamente abili;

3) di prevedere, altresì, di concedere alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti il suolo pubblico, l'utilizzo di spazi più ampi per la sistemazione dei dehors, senza costi aggiuntivi, previa apposita richiesta, in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella già richiesta,

integrando la documentazione con i nuovi elaborati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

4) di stabilire, altresì, che le agevolazioni di cui ai punti sub 1), 2) e 3) del presente dispositivo saranno concesse a seguito di espressa richiesta ed a conclusione con esito favorevole della procedura di rilascio;

5) di dare atto che il termine del 31 marzo 2022 è riferito al periodo di occupazione del suolo pubblico atteso che, salvo ulteriori proroghe dell'esenzione, dal 1° aprile 2022 le aree pubbliche saranno assoggettate al pagamento di quanto dovuto a titolo di canone unico;

6) di demandare al responsabile del III settore ed al Comandante della Polizia Locale, ognuno per le rispettive competenze, l'attuazione del presente provvedimento;

7) di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto atto di mero indirizzo;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere all'applicazione delle predette misure.

La proposta di deliberazione di cui sopra non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile, trattandosi di atto di mero indirizzo ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto

L'Assessore al ramo



La presente è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. *4* del *5.1.2022*

Il Segretario Comunale



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'Assessore anziano della Seduta

Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente "www.comune.modica.gov.it"
Modica, li _____

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 7 GEN. 2022 al 22 GEN. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.
Modica, li _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:



È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.44/91.



È divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n.44/91.

Modica li _____

Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li

Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella